

**CITTA' DI MONSUMMANO TERME
PROVINCIA DI PISTOIA**

REGOLAMENTO

“STRUTTURA PER L’EMERGENZA ABITATIVA”

**(Approvato con deliberazione C.C. N. 84 del 29 ottobre 2009)
(Modificato con deliberazione C.C. N. 58 del 29 settembre 2015)**

ART. 1

(Oggetto e finalità)

1. Il presente regolamento disciplina i criteri di utilizzazione e di gestione dei locali della struttura di accoglienza temporanea ed è finalizzato a garantire spazi adeguati a persone singole o a nuclei familiari residenti nel Comune di Monsummano Terme che si trovino privi di alloggio in seguito a motivi di estrema emergenza che renda indispensabile una immediata sistemazione alloggiativa temporanea e che non siano in condizioni economiche tali da provvedervi autonomamente.
2. In particolari condizioni umanitarie un solo piano potrà essere utilizzato anche per collocarvi temporaneamente persone non residenti nel Comune di Monsummano Terme previo provvedimento motivato della giunta comunale, che ne stabilirà anche tempi e modalità d’uso della stessa.

Art 2

Ubicazione e caratteristiche della struttura

1. La struttura di accoglienza temporanea oggetto del presente regolamento è situata in Monsummano Terme Via Elsa Morante.
2. All’interno della struttura è previsto l’uso di moduli abitativi, con camere singole o matrimoniali, a seconda della composizione del nucleo familiare, con l’utilizzo in comune degli spazi interni della struttura, come da allegato” A”.

3. L'utilizzo in comune della cucina e degli spazi esterni della stessa sarà valutato di volta in volta a seconda della composizione e delle esigenze dei nuclei familiari che saranno ospitati nella struttura.

Art.3

Utilizzazione della struttura

1. La permanenza all'interno della struttura ha carattere temporaneo e non può superare il limite di mesi 3 (tre) prorogabili, per gravi motivi, fino ad un massimo di 30 giorni.
2. La suddetta permanenza non potrà dare diritto alla iscrizione anagrafica cioè ad avere la residenza nella struttura.
3. L'autorizzazione alla permanenza nella struttura non potrà essere rinnovata ai medesimi utilizzatori prima di due anni dalla precedente utilizzazione.

ART. 4

Autorizzazione all'accesso alla struttura

1. L'ammissione alla struttura viene autorizzata dal Dirigente Settore Servizi alla Persona a seguito di comprovata e urgente necessità che renda indispensabile una immediata sistemazione alloggiativa per le finalità di cui all'art.1, sentiti gli organi competenti e le Forze dell'Ordine, entro i limiti dell'utilizzo della struttura stessa ed in modo da non pregiudicarne il regolare funzionamento ovvero arrecare danno o disturbo agli altri utilizzatori.
2. Al fine di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza il Sindaco potrà disporre della struttura entro i limiti dell'utilizzo della stessa.

ART. 5

Requisiti per l'autorizzazione

1. Per poter accedere ai locali per emergenza abitativa temporanea del Comune di Monsummano Terme, il nucleo familiare, o persona singola, deve essere in possesso dei seguenti requisiti soggettivi :

- a) comprovata necessità di alloggio di emergenza;
- b) regolare residenza da almeno tre mesi nel Comune di Monsummano Terme .
- c) assenza di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su altro alloggio sul territorio nazionale.

2. Per la valutazione delle necessità si terrà conto:

- sfratto esecutivo da almeno un anno
- reddito ISEE fino ad un massimo di 6.000 €
- livello occupazionale complessivo del nucleo familiare
- stato abitativo alloggio precedente

ART. 6

Diniego dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione può essere negata, nelle seguenti ipotesi :

- a) Mancanza di spazi necessari per i richiedenti.
- b) qualora l'inserimento dei richiedenti possa pregiudicare le condizioni di pacifica convivenza nei locali di accoglienza temporanea in relazione alla conoscenza di comportamenti improntati al dispregio di regole di vita comunitaria .

ART. 7

(regole di comportamento in relazione alla permanenza all'interno della struttura)

1. Ogni utente ammesso nella struttura è responsabile del corretto utilizzo degli spazi a lui assegnati, attenendosi alle seguenti regole comportamentali:

- a) mantenere in condizioni igieniche ottimali le camere, i servizi igienici, gli spazi comuni e le zone circostanti.
 - b) usare i cassonetti per il deposito dei rifiuti.
 - c) farsi carico della pulizia delle parti comuni secondo i programmi formulati dal gestore.
 - d) utilizzare gli impianti elettrici e quelli tecnici nel più rigoroso rispetto delle normative di sicurezza vigenti. Nel caso di interventi non autorizzati, il gestore provvederà a ripristinare la situazione precedente con intervento di personale specializzato e con spese a carico dell'assegnatario.
2. Gli utenti ammessi alla struttura devono, inoltre, attenersi alle seguenti disposizioni per le quali è fatto divieto :
- a) ospitare persone non facenti parte del nucleo familiare
 - b) custodire animali negli spazi interni della struttura.
 - c) costruire manufatti o opere che modifichino la struttura degli spazi;
 - d) abbandonare materiali infiammabili o esplosivi e in generale ogni materiale pericoloso per la salute e l'incolumità pubblica
 - e) abbandonare rifiuti di qualsiasi genere al di fuori degli appositi contenitori.
 - f) produrre rumori o altri fattori di grave disturbo al vicinato o agli altri ospiti della struttura;
 - g) manomettere, anche per semplice iniziativa personale finalizzata alla manutenzione immediata, gli impianti tecnici fissi degli spazi e di allacciamento alle utenze.
 - h) Utilizzare abusivamente spazi, interni ed esterni, ulteriori rispetto a quelli concessi.

ART. 8

(interruzione della permanenza)

1. In caso di interruzione della permanenza nella struttura si evidenzia quanto segue:

- a) Qualora l'utente autorizzato alla permanenza si debba allontanare per un periodo continuativo superiore a quindici giorni, deve darne preventiva comunicazione al Comune di Monsummano Terme.
- b) Il mancato preavviso o l'accertata assenza ingiustificata superiore ai quindici giorni comportano la decadenza dell'autorizzazione di cui al successivo art. 9.

ART. 9

(decadenza dell'autorizzazione)

1. Qualora un utente autorizzato compia atti o comportamenti contrari alle norme previste dal presente regolamento o che possano comunque causare "allarme sociale", il Dirigente del settore servizi alla persona si attiva per l'allontanamento dello stesso dalla struttura, dichiarando la decadenza dell'autorizzazione.

Restano comunque salve le azioni da intraprendersi presso altri Settori del Comune, presso altre Amministrazioni o presso l'Autorità Giudiziaria in ragione della natura del comportamento o dell'atto e della sua configurazione come fattispecie di illecito amministrativo o penale.

2. Al fine di poter rientrare nella disponibilità degli spazi, il Dirigente del settore servizi alla persona può:
- a) con propria ordinanza, disporre la rimozione, dalla struttura, degli effetti personali lasciati dall'utente, anche se non è ancora scaduto il periodo di soggiorno autorizzato.
 - b) il suddetto materiale sarà custodito, in appositi spazi da definire, per un periodo di 3 mesi. Scaduto tale termine, tale materiale sarà offerto alle Associazioni di Volontariato per la distribuzione ai bisognosi del territorio.

ART. 10
(pagamento quote)

1. Gli utenti, per l'utilizzo della struttura, sono tenuti a corrispondere al Comune una quota forfetaria mensile stabilita annualmente con delibera della Giunta Comunale.
2. L'assegnatario è altresì tenuto al rimborso dei danni eventuali arrecati all'immobile o agli arredi.

ART. 11
(criteri generali per la gestione)

1. Per la gestione della struttura l'Amministrazione Comunale può avvalersi di soggetti terzi da individuarsi, in via prioritaria, tra associazioni di volontariato o cooperative sociali.

Piano terra **n.2 camere singole**
(nucleo 2 persone)
(oppure. 2 nuclei di 1 persona)

n.1 camera matrimoniale esterna
(nucleo 2 persone)
(oppure complessivamente 1 nucleo di 4 persone)

Piano primo **n.1 camera matrimoniale e 1 singola**
(nucleo tre persone)
(oppure 1 nucleo di 2 persone e 1 nucleo di una persona)

n.1 camera matrimoniale esterna
(nucleo due persone)
(oppure complessivamente 1 nucleo di 5 persone)